

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: TARQUINIO)

Roma, 3 febbraio 2015

Sul disegno di legge:

(1641) Deputato CIRIELLI ed altri. - Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, approvato dalla Camera dei deputati

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso reca norme per il recupero e la salvaguardia degli “agrumeti caratteristici” dei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico, nell’ambito della più ampia finalità di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo, di conservazione dei paesaggi tradizionali e di tutela e valorizzazione della biodiversità agraria;

considerato che, ai fini del provvedimento, gli agrumeti caratteristici sono quelli situati nelle aree vocate alla loro coltivazione, dotate di particolari condizioni ambientali e climatiche che conferiscono al prodotto caratteristiche uniche, e che tali aree saranno individuate con decreto ministeriale da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge;

considerato che gli articoli 3 e 4 prevedono, per i proprietari o conduttori di “agrumeti caratteristici” situati nelle predette aree, un contributo a copertura parziale – la cui misura sarà determinata dal citato decreto ministeriale – delle spese per il loro recupero e manutenzione o per il ripristino di quelli abbandonati;

considerato che, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, gli aiuti previsti dal provvedimento sono sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato;

ricordato, al riguardo, che l’articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), prevede alla lettera c) che possono considerarsi compatibili con il mercato interno, “*gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche*”, e alla lettera d) che possono considerarsi compatibili “*gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio*”, sempre che ciò non alteri le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione. A tal fine, il successivo articolo 108 prevede al paragrafo 3 che ogni proposta di aiuto deve essere comunicata previamente alla Commissione europea per la sua valutazione di compatibilità, salvo che per gli aiuti esentati dall’obbligo di notifica mediante regolamento europeo;

considerato che il regolamento (UE) n. 702/2014 “che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006”, prevede all’articolo 29 che “*gli aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale dell’azienda agricola*” sono compatibili con il mercato interno e sono

Al Presidente
della 9^a Commissione permanente
S E D E

esentati dall'obbligo di notifica, se rispondono a determinati requisiti. I relativi Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) esplicitano i predetti requisiti prevedendo, ai punti da 156 a 160, che gli aiuti devono riguardare *“il patrimonio culturale e naturale, costituito dal paesaggio naturale e da edifici, ufficialmente riconosciuto come patrimonio culturale o naturale dalle autorità pubbliche competenti”*. Inoltre, il contributo può coprire l'intera spesa qualora si tratti di elementi non produttivi del patrimonio, mentre può coprire non più del 60 – 80 per cento della spesa, a seconda della zona interessata, qualora si tratti di aiuti per la conservazione di elementi produttivi dell'azienda, ma sempre che l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda stessa;

richiamati, infine, gli accordi di libero scambio dell'Unione europea con i Paesi extraeuropei produttori di agrumi, come l'accordo con il Marocco concluso il 14 dicembre 2009 e approvato dall'Unione europea con la decisione n. 2012/467/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2012, che aumentano l'afflusso in Europa di prodotti a costi inferiori, così determinando una perdita di competitività delle imprese italiane del settore,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1 del disegno di legge, appare dubbio il riferimento alla lettera d) del paragrafo 3 dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sugli aiuti di Stato, per identificare la finalità di tutela ambientale e paesaggistica del provvedimento, che potrebbe meglio essere individuata nell'articolo 191 del TFUE sulla tutela dell'ambiente nelle sue diversità regionali, o nell'articolo 167 TFUE sullo sviluppo delle culture nel rispetto delle diversità regionali. Al riguardo, si invita la Commissione di merito a valutare la coerenza complessiva delle finalità di un provvedimento che appare in concreto diretto invece alla salvaguardia degli agrumeti caratteristici di proprietà di aziende agricole. I contributi previsti per le aziende, rientrano piuttosto tra gli *“aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche”* di cui alla lettera c) del medesimo articolo 107, paragrafo 3, del TFUE, come appare anche al punto 156 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020;

in relazione all'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'individuazione, mediante il decreto ministeriale, oltre che dei territori, anche degli agrumeti caratteristici, per distinguerli dagli altri non caratteristici e quindi non oggetto degli aiuti;

si ritiene, inoltre, necessario che sia meglio precisata la clausola sulla previa valutazione di compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, di cui al comma 2 dell'articolo 5 del disegno di legge, prevedendo l'obbligo di notifica alla Commissione europea, previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, oppure di limitare esplicitamente gli aiuti di cui al disegno di legge a quelli esenti dall'obbligo di notifica ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 e dei relativi Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

Lucio Rosario Filippo Tarquinio